





COMUNE DI PIAN CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Don Stefano Gelmi n. 31 – Tel. 0364 59 38 00 – Telefax 0364 59 38 99 – cap. 25050
Codice Fiscale 00 641 410 170 – P.IVA 00 574 180 980 – sito internet: www.comune.piancamuno.bs.it

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE



Approvato con deliberazione di C.C. n° del 04.06.2015

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art.1.1 Definizioni generali

Comune di Pian Camuno: ente dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile costituita, nell'ambito territoriale corrispondente ai confini amministrativi della Comune di Pian Camuno, ai sensi e per gli effetti della L.R.n.21/2010, si avvale per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato nonché per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria.

Gestore: Comune Pian Camuno, soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato.

Utente: persona fisica o giuridica destinataria del Servizio Idrico Integrato, intestataria del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.

ASL: soggetto preposto al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche e al controllo della potabilità dell'acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.

ARPA: agenzia preposta all'espressione di pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in fognatura e in corpo idrico superficiale, nonché all'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale. Ogni riferimento normativo contenuto nel presente documento deve intendersi riferito alla versione in vigore, comprensiva di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art.1.2 Oggetto

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n.26/2003, dal D.Lgs. n.152/2006 e dal D.Lgs. n.31/2001, il presente Regolamento regola i rapporti tra gestore e utente, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, inteso come insieme delle attività di:

- a) captazione, emungimento, adduzione, trattamento, accumulo, distribuzione e somministrazione dell'acqua d'uso civile, domestico e pubblico, comunque fornita agli utenti in quantità sufficiente e di qualità rispondente alle prescrizioni delle norme vigenti;
- b) recapito, controllo degli scarichi e collettamento delle acque reflue in relazione alla funzionalità degli impianti di depurazione;
- c) controllo della corretta ed efficace gestione degli impianti di depurazione ai fini del rilascio finale dell'acqua trattata ai corpi recettori;
- d) sensibilizzazione sul corretto e razionale uso dell'acqua;
- e) gestione amministrativa dei rapporti con gli utenti;
- f) riscossione, controllo e accertamenti in materia tariffaria.

Il Regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alla rete di distribuzione, nonché stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie (come definite dal D.Lgs. n.152/2006 e dal Regolamento Regionale n.3/2006 di attuazione dell'articolo 52, comma 1 lettera a) della L.R. n.26/2003) e le norme per la depurazione delle medesime acque.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di igiene pubblica e ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti leggi nazionali, regionali e i regolamenti comunali.

Art.1.3 Ambito ed efficacia

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi urbani di acquedotto, fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio del Comune di Pian Camuno, individuato dalla L.R. n.26/2003 nel quale detti servizi sono gestiti dal Comune di Pian Camuno.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni autorizzazione allo scarico in fognatura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo e in tutti i casi in cui ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del gestore.

L'adozione del presente Regolamento sarà resa nota mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'intestatario del contratto, in alternativa mediante bolletta o avviso pubblicato sul sito internet del gestore www.comune.piancamuno.bs.it.

Lo stesso è soggetto a revisione periodica, fermi restando gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti alle normative di settore emanate dopo la sua approvazione.

Il gestore si riserva altresì la facoltà di proporre variazioni, aggiunte o modifiche al Regolamento, nel limite massimo di due volte all'anno, che, per ragioni contingenti, potranno risultare necessarie, nell'interesse pubblico e generale.

Le future revisioni apportate al presente Regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti tramite i mezzi di informazione sopra richiamati.

Art.1.4 Carta dei servizi

La Carta dei Servizi completa il presente Regolamento. Essa è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°25 del 28.06.2002.

Art.1.5 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 di tale Decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.

Art.1.6 Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso

L'utente può presentare reclami contro atti e comportamenti che costituiscano impedimento o limitazione alla piena fruibilità dei servizi o a causa del mancato rispetto di standard stabiliti nella Carta dei Servizi.

Le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso sono definite all'articolo "Reclami e altre forme di tutela del consumatore" del sopraccitato documento, qui interamente richiamato, come se trascritto.

CAPITOLO II RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 2.1 Definizioni

AGGLOMERATO: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

RETE FOGNARIA: il sistema di condotte per la raccolta e il collettamento delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica provenienti da insediamenti civili e produttivi, comprese le tubazioni di allacciamento in sede stradale.

FOGNATURA UNITARIA: rete fognaria costituita da un unico condotto destinato alla raccolta delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica.

FOGNATURA SEPARATA: rete fognaria costituita da due condotti, uno per la raccolta delle acque di origine meteorica (rete bianca) e uno destinato alla raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera).

EVENTO METEORICO: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

ACQUE REFLUE ASSIMILATE A QUELLE DOMESTICHE: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D.Lgs.n.152/2006) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale n.3/2006), purché i valori limite di emissione non superino quelli riassunti nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: acque reflue provenienti da insediamenti o installazioni in cui si svolgono attività produttive o commerciali con caratteristiche diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

ACQUE REFLUE URBANE: acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: qualsiasi stabilimento o installazione nel quale si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.n.152/2006 o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

ABITANTE EQUIVALENTE: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue, provenienti da processi produttivi, vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura, ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Art.2.2 Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura

Gli insediamenti ubicati nella zona urbanizzata servita dalla fognatura pubblica hanno l'obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura e conferirvi gli scarichi, sia di natura domestica che industriale, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e delle regolamentazioni regionali e locali .

Per le nuove costruzioni, in presenza di collettori di fognatura, è fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura. Tali allacci sono consentiti anche mediante stazioni di sollevamento e/o tratti privati di fognatura, previa approvazione del progetto da parte del gestore.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione di qualsiasi altra forma di smaltimento.

Per le zone non servite da pubblica fognatura, le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs.n.152/2006 e dai regolamenti regionali e locali in materia.

Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario, il Comune di Pian Camuno provvede, con propria ordinanza, a imporre l'obbligo di allacciamento alla fognatura. I proprietari degli immobili situati nelle vie e nelle piazze interessate dall'entrata in funzione del sistema di fognatura, dovranno provvedere, entro il termine che l'Amministrazione Comunale stabilirà nell'ordinanza, all'allacciamento. Trascorso inutilmente detto termine, sarà facoltà del gestore provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera. In questo caso, tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili.

Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure nel caso in cui, nell'ambito di opere di allaccio eseguite direttamente dall'utente, si verificano inadempimenti rispetto alle norme tecniche previste dal presente Regolamento, il gestore, dopo aver diffidato per iscritto l'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere. L'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal gestore entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione. In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero.

Art.2.3 Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone comprese nell'agglomerato urbano.

I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui all'articolo precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione e alla successiva gestione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal gestore.

Art.2.4 Acque meteoriche

All'interno dell'agglomerato, potranno essere convogliate nella pubblica fognatura, oltre alle acque reflue civili e industriali, anche quelle di origine meteorica provenienti dai singoli immobili.

In relazione alle caratteristiche dei condotti interessati e/o in ottemperanza a quanto previsto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con delibera n. 2244 del 29.03.2006, ai sensi dell'articolo 44 "Riduzione delle portate meteoriche" e dell'appendice G, il gestore del Servizio Idrico Integrato può introdurre limiti di portata alle acque meteoriche scaricate in fognatura.

Nelle zone in cui è presente una rete di fognatura pubblica di tipo unitario, l'allacciamento avverrà tramite un unico condotto per le acque reflue civili e industriali, nonché per le acque meteoriche.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato le acque reflue civili e industriali e quelle di origine meteorica saranno convogliate tramite condotti diversi rispettivamente nella rete nera e nella rete bianca.

Per gli insediamenti produttivi le acque di prima pioggia provenienti da cortili, piazzali e superfici coperte, non potranno essere immesse nella rete pubblica bianca, ma dovranno essere raccolte separatamente, a cura della proprietà dell'immobile e successivamente convogliate alla rete pubblica nera, secondo le modalità indicate di seguito.

All'inizio di ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia dovranno essere convogliate in una vasca di raccolta, ubicata all'interno dell'insediamento produttivo e appositamente dimensionata sulla base dei criteri sopra indicati, fino al suo completo riempimento. Le acque meteoriche eccedenti il volume di tale vasca potranno essere scaricate nella rete bianca fino alla cessazione dell'evento.

A evento meteorico esaurito, le acque accumulate nella vasca di prima pioggia saranno immesse nella rete pubblica nera, con portata pari a 1 litro al secondo per ettaro di superficie impermeabilizzata dell'insediamento.

Per tutto quanto non specificamente indicato, si rimanda al Regolamento Regionale n.4/2006 e s.m.i..

Art.2.5 Divieto di scarico in fognatura di acque di falda

E' vietato lo scarico in fognatura di acque di falda provenienti direttamente e indirettamente da pozzi di emungimento o da impianti di aggotamento di insediamenti sotterranei.

Nei casi di comprovata necessità e solamente in via provvisoria, il Comune di Pian Camuno, previa verifica dell'idoneità statica e idraulica del condotto interessato, potrà rilasciare parere favorevole allo scarico in

fognatura di acque di falda all'Ente competente, al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione, indicando nel parere stesso la durata.

Art.2.6 Autorizzazione allo scarico in fognatura

Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:

_ gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 124 del D.Lgs.n.152/2006, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere invece presentata presso il Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato, in caso di assenza dell'allacciamento, la specifica domanda di allacciamento, unitamente alla documentazione tecnica richiesta;

_ gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli articoli 124 e 125 del D.Lgs.n.152/2006, seguendo la procedura di cui agli articoli 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 del presente Regolamento.

Art.2.6.1 Presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

In base alla vigente legislazione regionale, la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia nella rete fognaria deve essere presentata all'Ente Responsabile di cui alla L.R.n.21/2010, ovvero al Comune di Pian Camuno. Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l'autorizzazione deve essere richiesta alla Provincia.

Art.2.6.2 Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali

Per gli insediamenti produttivi che scaricano in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'interesse dell'integrità ed esercizio del sistema depurativo.

Art.2.6.2 Modifica degli scarichi e subentri

Qualora intervengano modifiche qualitative e quantitative negli scarichi già autorizzati, dovrà essere data comunicazione al Comune di Pian Camuno.

Per gli stabilimenti soggetti a subentro, a cambio di ragione sociale e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle preesistenti, deve essere data comunicazione formale al Comune di Pian Camuno- Ufficio tecnico, gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art.2.6.3 Revoca dell'autorizzazione allo scarico

Il Comune di Pian Camuno si riserva di eseguire controlli del rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, il gestore si riserva di proporre all'Ente Responsabile di cui alla L.R.n.21/2010, la sospensione dell'autorizzazione e, ove richiesto per la tutela degli impianti e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione.

Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all' articolo 2.11 del presente Regolamento, al titolare dello scarico irregolare sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.

Art.2.7 Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali

Art.2.7.1 Divieto di diluizione degli scarichi

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art.2.7.2 Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica o suscettibili di danneggiare il sistema di collettamento e depurazione o di alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore.

In particolare è vietato lo scarico in fognatura delle sostanze di seguito elencate:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali a esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose, quali a esempio oli e grassi derivanti da attività di ristorazione o dall'industria alimentare;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del D.Lgs.n.22/1997 e s.m.i., anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali il cui uso non è ammesso per le ragioni indicate al successivo articolo;
- j) spurghi di fognature private;
- k) residui di lavorazione di natura cementizia o bentonitica suscettibili di solidificazione anche in presenza di acqua;
- l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n. 230/1995;
- n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
- o) sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali.

Ferme restando le sanzioni amministrative e penali di cui all'articolo 2.11 del presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.n.349/1986.

Art.2.7.3 Scarichi accidentali anomali

I titolari degli scarichi o i responsabili di immissione accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato a mezzo telefono e successivamente in forma scritta, anche se le immissioni accidentali sono avvenute all'interno di insediamenti privati.

Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti presso l'insediamento produttivo, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato e dell'Autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'Arpa competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si darà debita comunicazione direttamente all'UO (Unita Operativa) di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Asl competente per territorio. Tutte le spese sopportate dal Comune di Pian Camuno, dall'Arpa, dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Asl, dal Comune, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello scarico accidentale anomalo, sono a carico del responsabile dell'immissione.

Art.2.7.4 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi. Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono e successivamente per iscritto al Servizio Clienti del gestore del Servizio Idrico Integrato. Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.

Art.2.8 Allacciamento alla rete fognaria

La realizzazione in sede pubblica degli allacciamenti degli immobili alla pubblica fognatura verrà eseguita direttamente ed esclusivamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato, previa domanda scritta del proprietario dell'immobile e pagamento dei corrispettivi dell'allacciamento. Per un maggiore dettaglio, si rimanda agli articoli 2.2 e 4.3.7. della Carta dei Servizi qui interamente richiamati, come se trascritti.

Il gestore non risponderà dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura. Spetta al titolare dello scarico garantire la tenuta della rete interna e valutare eventualmente l'installazione di idonei dispositivi antiriflusso o altri dispositivi finalizzati all'eliminazione del rigurgito.

Nell'Allegato C sono riportate le indicazioni tecniche relative alla rete fognaria interna.

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento degli stabili restano di pertinenza del gestore a cui spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.2.8.1 Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti

Non appena verranno appaltate le opere di costruzione della fognatura pubblica, il Comune di Pian Camuno ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli insediamenti preesistenti, che dovranno provvedere ad allacciarsi ai sensi dell'articolo 2.8 del presente Regolamento. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni proprietà.

I proprietari degli stabili preesistenti al condotto di fognatura dovranno:

- a) entro 60 giorni dall'avviso presentare richiesta d'allacciamento alla fognatura pubblica, con allegata copia dell'avvenuto versamento dell'anticipo richiesto;
- b) provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione delle canalizzazioni interne e al loro collegamento con l'allacciamento realizzato in sede stradale nel termine di un anno dalla notifica dell'avvenuta costruzione dell'allacciamento stradale;
- c) provvedere, entro ulteriori tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), allo spurgo completo e alla soppressione dei pozzi perdenti, dei pozzi neri e delle fosse biologiche eventualmente preesistenti.

Art.2.8.2 Allacciamenti provvisori di cantiere

Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il gestore permetterà l'uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico di servizi igienici a uso degli addetti al cantiere.

Questi allacciamenti provvisori saranno realizzati in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato.

Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori spese di allacciamento dovute alla carenza di tali indicazioni verranno addebitate alla parte interessata.

A detti allacciamenti, comunque realizzati, si applicano le tariffe di cui all'articolo 2.6.10.

Art.2.8.3 Modifiche degli allacciamenti

Qualora, per esigenza del proprietario dell'immobile, si dovessero introdurre modifiche agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario dell'immobile.

Art.2.8.4 Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata

Qualora, a giudizio del gestore, risulti tecnicamente non realizzabile o estremamente oneroso per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla pubblica fognatura, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti di allacciamento esistenti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione secondo le eventuali prescrizioni del gestore.

Art.2.8.5 Servitù

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'articolo 1043 del Codice Civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal gestore.

Art.2.8.6 Divieto di estensione degli allacciamenti

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Art.2.8.7 Dismissione di vecchi allacciamenti

Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano dismessi allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di darne comunicazione al gestore e di sigillare il condotto di allacciamento alla pubblica fognatura con i tempi e le modalità stabilite dal gestore stesso.

Art.2.8.8 Riparazione dei condotti di allacciamento

In caso di guasti od ostruzioni nei condotti della pubblica fognatura, compresi gli allacciamenti in sede stradale, il Comune di Pian Camuno eseguirà direttamente e a proprie spese gli interventi necessari al ripristino della loro funzionalità.

Qualora si dovessero constatare rotture od ostruzioni cagionate da manomissioni degli impianti o da trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per la visita tecnica.

Analogamente, nei casi in cui i guasti o gli intasamenti riguardino condotti della rete interna alla proprietà privata, gli interventi di ripristino e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario, al quale saranno pure addebitati i compensi per la visita tecnica.

La liquidazione delle spese e dei compensi di visita tecnica, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termini del paragrafo precedente, viene effettuata dal Comune di Pian Camuno con l'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di 15 giorni dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato le sue osservazioni o eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva.

Il proprietario dell'immobile dovrà versare al gestore del Servizio Idrico Integrato, prima dell'inizio delle opere, la somma richiesta a titolo di anticipo sulla spesa per la realizzazione dell'intervento, salva la liquidazione finale.

Art.2.9 Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Comune di Pian Camuno, avvalendosi di proprio personale tecnico o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

Il Comune di Pian Camuno è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente e celermente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. n.675/1996, al D.P.R.n.318/1999, e al D.Lgs.n.196/2003, sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art.2.9.1 Spese istruttorie e di controllo

Per gli oneri a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento e per le spese derivanti dalle successive attività di controllo e di vigilanza, il gestore del Servizio Idrico Integrato farà riferimento alla Carta dei Servizi.

Art.2.10 Tariffe

Art.2.10.1 Indicazioni di carattere generale

In conformità all'articolo 155 D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:

a) per le utenze produttive i cui scarichi siano stati autorizzati, la quota tariffaria di cui al presente articolo e determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate;

b) al fine della determinazione della quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione, il volume dell'acqua scaricata sarà sempre determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;

c) a integrazione di quanto disposto sopra, l'utente può installare a propria cura e spese idonei strumenti di misura delle acque reflue scaricate e di controllo degli scarichi. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto e quello misurato da tale strumento. Il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura degli strumenti di misura, che non potranno essere manomessi. In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.

L'utente ha l'obbligo di consentire al gestore l'accesso agli strumenti di misura per le letture. Il titolare dello scarico è obbligato a custodire il misuratore e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e pertanto risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui gli eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

Art.2.10.2 Modalità e termini di pagamento della tariffa

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base delle letture effettuate da personale del gestore del Servizio Idrico Integrato, parametrata sull'effettivo periodo di competenza.

Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà all'addebito in via presuntiva in base a quanto fatturato negli anni precedenti.

Ai titolari di scarichi di acque reflue produttive, l'addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione è effettuato con fatture annuali o semestrali fino a sei volte all'anno, anche presuntive, emesse sulla base della già citata autodenuncia annuale e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, si rimanda all'articolo 4.3.8 della Carta dei Servizi, qui interamente richiamato, come se trascritto.

Art.2.10.3 Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e i titolari di scarichi di acque reflue produttive sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'ottenimento del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico di tipo produttivo ogni quattro anni.

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.

I titolari di scarichi di acque reflue produttive sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal gestore del Servizio Idrico Integrato, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa nei seguenti termini:

a) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati.

Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei contatori, nonché i prelievi idrici complessivi;

b) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati:

COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH=7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

In caso di omessa o ritardata denuncia secondo quanto previsto dal presente articolo, il Comune di Pian Camuno comunicherà all'Autorità competente nota specifica per la revoca dell'autorizzazione allo scarico ed eventualmente provvederà alla provvisoria interruzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura sino all'effettuazione della prevista denuncia.

Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all' articolo 2.11 del presente Regolamento, al titolare dello scarico sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.

Il Comune di Pian Camuno predispose controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o le Autorità competenti per territorio per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

Art.2.11 Sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Art.2.11.1 Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del decreto stesso.

Art.2.11.2 Sanzioni penali

Dei casi di violazione previsti dall'articolo 137 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art.2.11.3 Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'eventuale applicazione delle norme sanzionatorie previste dai precedenti articoli 3.12.1 e 3.12.2, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico verranno adottati dall'Autorità competente i provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 130 del D.Lgs.n.152/2006, procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

_ alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

_ alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

_ alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

CAPITOLO III IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE.

Art.3.1 Depurazione

Gli impianti di depurazione delle acque reflue al servizio della fognatura del Comune di Pian Camuno, come tutti i depuratori per il trattamento di reflui di origine civile, non sono in grado di abbattere qualsiasi inquinante immesso nella rete fognaria, in quanto sono stati progettati per la rimozione specifica delle sostanze caratteristiche di reflui domestici (abitazioni, uffici, scuole, ecc.).

Tutte le altre sostanze che vengono immesse in rete devono rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per lo scarico in fognatura. In particolare gli insediamenti produttivi e le attività commerciali, nel caso non rispettino i valori limiti per lo scarico in fognatura del presente Regolamento, devono dotarsi di impianti di depurazione atti a raggiungere le concentrazioni minime ammesse per lo scarico in fognatura riportate nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.n.152/2006.

Le sostanze inquinanti che vengono rimosse durante la depurazione di reflui di origine domestica possono riassumersi nelle seguenti categorie:

- *sezione di grigliatura: materiali in sospensione maggiori di 3 mm (materiale grigliato);*
- *sezione di dissabbiatura/disoleatura: sabbie, oli, grassi e materiali galleggianti;*
- *comparto biologico: sostanza organica, solidi sospesi, ammoniaca e composti dell'azoto, tensioattivi biodegradabili (per concentrazioni affluenti comprese nei limiti di legge allo scarico) e, in quantità limitate, composti del fosforo;*
- *sezione defosfatazione: composti del fosforo;*
- *sezione disinfezione: batteri derivanti dai reflui domestici e residui dopo il processo di depurazione biologica.*

Le altre sostanze inquinanti versate in fognatura vengono rimosse solo in quantità molto limitate e pertanto lo scarico di tali sostanze in concentrazioni superiori a quelle concesse nel presente Regolamento potrebbe sfuggire all'azione del depuratore terminale, andando a inquinare i corpi idrici superficiali su cui insiste lo scarico degli impianti.

Poiché i depuratori utilizzano una "componente biologica" per attuare la depurazione, lo scarico di sostanze potenzialmente tossiche per i batteri (quali, a esempio, metalli pesanti, disinfettanti, composti organici aromatici, pesticidi, ecc.) comporterebbe conseguenze negative sul sistema depurativo in quanto andrebbe a inibire o distruggere i batteri che effettuano la depurazione biologica, inficiando completamente il processo depurativo per alcune settimane.

Non sono altresì ammessi i trituratori domestici o industriali in abitazioni civili o altri servizi alimentari dal momento che andrebbero ad appesantire eccessivamente il carico sulle sezioni di grigliatura dei depuratori terminali. In caso di violazione, è prevista l'applicazione da parte del gestore della penale indicata nella tabella 1.

Gli oli derivanti dalla manutenzione di automezzi (e di qualsiasi altro tipo di olio) anche a uso di privati cittadini, non possono essere versati in fognatura ma devono essere portati alla piattaforma di smaltimento temporaneo del Comune o alle isole ecologiche gestite da Valle Camonica Servizi dove vengono ritirati gratuitamente. Anche gli oli e grassi residui utilizzati in cucina nelle attività commerciali (alberghi, ristoranti, fast-food, mense, ecc.) non possono essere scaricati nei lavandini (o comunque in fognatura) ma devono essere smaltiti attraverso gli appositi consorzi di recupero e tramite società specializzate e legalmente autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

Poiché non tutte le sostanze inquinanti possono essere comprese negli elenchi riportati nelle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed esistono numerosissime sostanze inquinanti derivanti dalla chimica di sintesi o che si possono formare in seguito a reazioni tra due tipi di molecole meno pericolose, è vietato anche lo sversamento in fognatura di sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali, come indicato all'articolo 2.7.2 lettera o) del presente Regolamento.

Eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti e/o superamenti dei limiti di accettabilità allo scarico da parte degli insediamenti produttivi, così come eventuali scarichi anomali accidentali, dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore del servizio fognatura (Ufficio Tecnico Comunale settore Manutenzioni) al numero 0364/593834 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, al mercoledì ed al giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00.

ALLEGATO A

Tabella n°1: penali per violazioni del regolamento

ARTICOLO PENALE

Articolo 2.6.2 € 1.000,00

Articolo 2.10.2 € 1.000,00

Articolo 3.1 € 1.000,00

ALLEGATO B

Art. B.1 Indicazioni tecniche rete fognaria

L'esecuzione e la manutenzione delle tubazioni interne agli immobili di raccolta delle acque reflue, civili, industriali e meteoriche e il loro convogliamento fino al confine con la sede stradale pubblica servita da pubblica fognatura, comprendente il manufatto, fa carico esclusivamente alla proprietà.

Art. B.2 Prescrizioni generali

La rete interna di raccolta degli scarichi di ogni singolo immobile dovrà essere allacciata singolarmente e direttamente al condotto della pubblica fognatura, salvo casi particolari che dovranno essere autorizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il convogliamento degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire per gravità e la tubazione di allacciamento dovrà avere andamento rettilineo.

La quota di uscita della rete di fognatura interna dalla proprietà privata al condotto stradale sarà fissata dal gestore del Servizio Idrico Integrato in funzione della quota di scorrimento di quest'ultimo. Eventuali interventi necessari ad adeguare la rete privata alla quota suddetta faranno capo al titolare dello scarico.

Nel caso in cui, per la posizione dell'immobile da allacciare o per la presenza di sottoservizi in sede stradale, l'allacciamento non possa risultare costituito da un unico tratto rettilineo, dovrà essere realizzato un manufatto d'ispezione in corrispondenza di ogni cambio di direzione e/o di livelletta: i relativi oneri saranno addebitati al richiedente l'allacciamento.

La rete interna dovrà collegarsi al condotto di allacciamento tramite un manufatto costituito da un sifone intercettatore dotato di esalatore e munito a monte di un pozzetto di ispezione sul condotto terminale della rete privata e a valle di una braga per l'ispezione del condotto di allacciamento pubblico. Tale manufatto dovrà essere ubicato all'interno dell'immobile, in prossimità del confine di proprietà.

La tubazione di allacciamento dovrà normalmente collegarsi direttamente al condotto della fognatura pubblica tramite gli imbrocchi predisposti durante la sua costruzione e quindi avere diametro interno pari a 20 centimetri; pertanto le dimensioni della sezione dei condotti della rete interna non potranno eccedere tale dimensione.

In caso di portate di scarico eccedenti la capacità del suddetto allacciamento standard, allacciamenti di diametro superiore potranno essere autorizzati in via del tutto eccezionale dietro richiesta di deroga, esplicita e motivata da una relazione tecnica, compatibilmente con le caratteristiche e le condizioni del condotto della pubblica fognatura: in tal caso l'immissione nel condotto pubblico avverrà mediante apposito manufatto, il cui corrispettivo sarà addebitato al richiedente l'allacciamento.

Ove la richiesta di deroga non risultasse assentibile, il richiedente dovrà provvedere alla riduzione delle portate scaricate entro valori compatibili con il diametro dell'allacciamento tipo, mediante dispositivi di laminazione ubicati all'interno della proprietà.

All'interno degli immobili, la raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche dovrà avvenire tramite impianti separati.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo unitario gli impianti interni di raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche potranno confluire solo immediatamente a monte del manufatto di ispezione sifone e braga. Ciascun condotto, prima della confluenza, dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione, con caratteristiche e dimensioni tali da consentire un agevole campionamento dei reflui convogliati.

Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato, a monte del manufatto di ispezione sifone e braga collegato alla tubazione di allacciamento alla rete nera pubblica potranno confluire solo i condotti degli impianti interni di raccolta delle acque reflue civili e industriali, dotati ciascuno di un pozzetto di ispezione, per consentire il prelievo separato di campioni dei reflui convogliati.

L'impianto di raccolta delle acque meteoriche dovrà invece essere collegato all'allacciamento alla rete bianca pubblica tramite un manufatto costituito dai soli elementi di ispezione e braga, ubicato anch'esso all'interno dell'immobile, nei pressi del confine di proprietà.

Le tubazioni costituenti la rete interna degli immobili, i giunti di collegamento e le ispezioni dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed essere in grado di resistere, senza dar luogo a perdite, a pressioni interne non inferiori a 0,5 atmosfere.

Le condotte di allaccio interne dovranno obbligatoriamente essere provviste di idonea valvola di non ritorno allo scopo di prevenire i rigurgiti all'interno della rete del cliente, anche in caso di funzionamento in pressione della fognatura.

La mancata o errata realizzazione della valvola di non ritorno comporterà che il Comune di Pian Camuno non sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a cose ed a persone causati dal rigurgito della fognatura comunale.

Art. B.3 Scarichi ubicati a quota inferiore del piano stradale

Gli scarichi provenienti da apparecchi sanitari o da pozzetti di raccolta delle acque ubicati al di sotto della quota del piano stradale non potranno essere condotti per gravità alla rete interna dell'immobile, ma dovranno essere raccolti separatamente in apposite vasche e convogliati alla rete interna a monte del manufatto di ispezione sifone e braga mediante impianto di pompaggio, con prevalenza superiore al dislivello esistente tra il fondo della vasca e il piano stradale.

La responsabilità dell'efficienza di tale impianto resta esclusivamente a carico della proprietà dell'immobile.

Le condotte di allaccio interne dovranno obbligatoriamente essere provviste di idonea valvola di non ritorno allo scopo di prevenire i rigurgiti all'interno della rete del cliente, anche in caso di funzionamento in pressione della fognatura.

La mancata o errata realizzazione della valvola di non ritorno comporterà che il Comune di Pian Camuno non sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a cose ed a persone causati dal rigurgito della fognatura comunale.

INCICE GENERALE

Cap.	Titolo	Pagina
1.1	Definizioni generali	2
1.2	Oggetto	2
1.3	Ambito ed efficacia	2-3
1.4	Carta dei servizi	3
1.5	Trattamento dei dati personali	3
1.6	Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso	3
2.1	Definizioni	4
2.2	Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura	4-5
2.3	Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private	5
2.4	Acque meteoriche	5
2.5	Divieto di scarico in fognatura di acque di falda	5-6
2.6	Autorizzazione allo scarico in fognatura	6
2.6.1	Presentazione della domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali	6
2.6.2	Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali e modifica degli scarichi e subentri	6
2.6.3	Revoca dell'autorizzazione allo scarico	6
2.7	Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali	6
2.7.1	Divieto di diluizione degli scarichi	6
2.7.2	Scarichi vietati	7
2.7.3	Scarichi accidentali anomali	7-8
2.7.4	Impianti di pretrattamento	8
2.8	Allacciamento alla rete fognaria	8
2.8.1	Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti	8
2.8.2	Allacciamenti provvisori di cantiere	8
2.8.3	Modifiche degli allacciamenti	8
2.8.4	Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata	9
2.8.5	Servitù	9
2.8.6	Divieto di estensione degli allacciamenti	9
2.8.7	Dismissione di vecchi allacciamenti	9
2.8.8	Riparazione dei condotti di allacciamento	9
2.9	Funzioni di vigilanza e controllo	9-10
2.9.1	Spese istruttorie e di controllo	10
2.10	Tariffe	10
2.10.1	Indicazioni di carattere generale	10
2.10.2	Modalità e termini di pagamento della tariffa	10
2.10.3	Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale	11
2.11	Sanzioni ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.	11
2.11.1	Sanzioni amministrative	11
2.11.2	Sanzioni penali	11
2.11.3	Provvedimenti amministrativi	11
3.1	Depurazione	12
B.1	Indicazioni tecniche rete fognaria	14
B.2	Prescrizioni generali	14
B.3	Scarichi ubicati a quota inferiore del piano stradale	14-15